

IL DANNO ENDOFAMILIARE NELLE UNIONI CIVILI E NELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Cos'è l'ILLECITO ENDOFAMILIARE?

Comportamenti illeciti tenuti da un componente della famiglia nei confronti di un altro soggetto dello stesso nucleo, che possono interessare sia i rapporti tra coniugi/persone unite nell'unione civile/partner (rapporti orizzontali) sia tra genitori e figli (rapporti verticali).

La realizzazione all'interno della comunità familiare è il dato caratterizzante tali illeciti, ossia sono illeciti proprio perché commessi da persone legate a vincoli familiari, mentre non lo sarebbero nel caso di commissione da parte di persone non legate da tali vincoli.

PERCHE'?

SUPERAMENTO DI UNA CONCEZIONE PUBBLICISTICA DELLA FAMIGLIA A FAVORE DI UNA VISIONE PRIVATISTICA DELLA STESSA:

famiglia come sede di autorealizzazione e crescita del singolo , che è garantito quindi, prima che come «familiare», come «**persona**» in adesione all'art. 2 Cost.

PRESA D'ATTO DELL'INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI FINO AD ALLORA PREVISTI:

- pronuncia di addebito della separazione può essere priva di rilevanza pratica (es. separazione addebitata a chi non avrebbe diritto al contributo al mantenimento; contributo al mantenimento/assegno privi di ogni valenza risarcitoria essendo parametrati alle condizioni economiche e al tenore di vita della coppia);
- inidoneità della tutela penale (art. 570 c.p. non riguarda dovere di fedeltà; art. 572 c.p. richiede pluralità di atti lesivi)

Cass. 9801/2005 (rel. Luccioli): *«strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana; i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica, come può desumersi dal reiterato riferimento contenuto nell' art. 143 c.c. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto, dall' espresso riconoscimento nell' art. 160 c.c. della loro inderogabilità; appare peraltro opportuno precisare che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all' interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona (art. 2059 c.c.).*

Cass. 15883/2011: sancisce la totale autonomia della domanda risarcitoria dalla quella di addebito della separazione.

Ove nel giudizio di separazione non sia stata domandato l'addebito della separazione o si sia rinunciato all'addebito o si sia giunti a separazione consensuale ciò non preclude l'azione risarcitoria per violazione dei doveri coniugali.

Ove si sia stata accertata la violazione di doveri coniugali con pronuncia di addebito, non per forza consegue pronuncia risarcitoria, per possibile assenza di «danno ingiusto» (violazione di interessi di rango costituzionale, serietà del danno, gravità del danno)

INGIUSTIZIA DEL DANNO come strumento per individuare il pregiudizio che supera la soglia della tolleranza

NATURA della responsabilità?

Tesi minoritaria (dottrinale): natura **contrattuale**. Fondata su due argomenti: a) la preesistenza della relazione impedirebbe di invocare la responsabilità del chiunque; b) la relazione preesistente farebbe sorgere degli obblighi di protezione la cui violazione genera danno endofamiliare.

Tesi maggioritaria (giurisprudenziale e dottrinale): natura **extracontrattuale**: a) l'inesistenza di una relazione non è presupposto per configurabilità di una responsabilità aquiliana: b) il paradigma della responsabilità aquiliana consente di non applicare l'automatismo risarcitorio sotteso al meccanismo ex art. 1218 c.c. rispetto a ogni violazione del dovere comportamentale. Nell'ambito dell'art. 2059 c.c. invece la lesione deve essere grave e a carico di diritti inviolabili della persona: elementi che consentono di *ritenere assorbite nella TOLLERANZA violazione bagatellari*

ILLECITI ENDOFAMILIARI NELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 co. 11 l. 76/2016 «1. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni»

Dovere di fedeltà?

- Modernità dell'istituto delle unioni civili che dovrebbe aprire la strada a modifiche da apportarsi anche al matrimonio?
- Coerente con la disciplina dello scioglimento dell'unione civile che non conosce la separazione, e quindi l'addebito?
- Mera «svista» del legislatore?

E' configurabile nelle unioni un danno da violazione del DOVERE DI FEDELTA'? SI

La FEDELTA' non ha accezione solo sessuale, ma più ampia, riferendosi in generale al tema della lealtà nella relazione di coppia

Cass. 15557/2008: “l’obbligo della fedeltà è strettamente connesso a quello della convivenza ed è da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda”.

Corte EDU, sentenza 24.6.2010 Scholk e Kopf v. Austria:

afferma che il concetto di «vita familiare» tutelato dall'art. 8 CEDU si estende anche alle coppie dello stesso sesso.



FEDELTA' come componente del dovere di ASSISTENZA MORALE/MATERIALE e del dovere di COABITAZIONE.



Omissione del dovere di fedeltà nell'art. 1 della l. 76/2016 solo **apparente**.

Effetti processuali della mancanza formale dell'obbligo di fedeltà?

- «Antipazione della prova»: le modalità ingiuriose/lesive delle condotta fedifraga devono essere provate, prima ancora che per la selezione dei danni risarcibili, per farne derivare l'illiceità della condotta in quanto si traducono nella violazione di altri doveri legislativamente previsti (assistenza morale/materiale, coabitazione, ecc..).
- Possibilità di introdurre in via d'eccezione l'esistenza di un accordo tra gli uniti sulla natura «aperta» della coppia (ipotesi tuttavia configurabile anche nelle unioni matrimoniali: art. 160 c.c. NON riguarda i diritti e doveri di natura personale, ma solo quelli di carattere patrimoniale)

Quali danni e quali mezzi di prova?

Violazione grave e seria di diritti fondamentali della persona di rango costituzionale (art. 2059 c.c.).

Cassazione n. 18853/2011: *«non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto».*

- Danno alla **SALUTE PSICHICA** (art. 13 Cost.) da provarsi a mezzo di CTU MEDICO LEGALE e/o acquisizione di relazioni di consulenti medico-legali o psichiatri esperite in quello di separazione;
- Danno alla **REPUTAZIONE/DIGNITA'/ONORE** (artt. 2/3 Cost.) da provarsi a mezzo testi

Criteri di liquidazione?

- TABELLE PRETORIE di liquidazione del danno non patrimoniale alla salute (tabelle milanesi, romane)
- Liquidazione EQUITATIVA

CASI:

Tribunale Treviso, 12/02/2025, n. 201

Caso: reiterate violazioni del dovere di fedeltà consumatesi nell'ambiente lavorativo della coppia, in particolare nella scuola di danza fondata insieme.

Sentenza: non possono essere usati come parametro di riferimento né il danno da perdita del vincolo parentale né il danno da diffamazione. Ne consegue che il criterio risarcitorio non può che essere equitativo ex art.1226 c.c., pertanto, tenuto conto che il discredito subito dall'attrice è stato limitato al settore lavorativo; che la lesione ai diritti soggettivi costituzionalmente rilevanti non ha impedito alla Z., nella seconda metà del 2013, di instaurare un nuovo legame sentimentale e addirittura di costituire una nuova scuola di danza ...; che il patimento e la tristezza, come riferito dalla cugina, sono durati per circa due mesi, si ritiene che, all'attualità, il danno possa essere quantificato nella somma di Euro.10.000,00."

Tribunale Pavia 04/05/2022, n.627

Caso: richiesta la condanna del marito al pagamento di € 70.000 per violazione del dovere di fedeltà. Il marito si era allontanato improvvisamente da casa mentre i coniugi stavano portando avanti un percorso di procreazione medicalmente assistita.

Sentenza: «il distacco di BE. dalla vita familiare sia avvenuto, senza alcun preavviso, con modalità particolarmente umilianti e frustranti per la moglie – peraltro in un momento in cui quest'ultima ancora confidava nel comune desiderio di genitorialità – al punto da risultare lesive della dignità personale, dell'onore e dell'immagine dell'attrice.

«Le conclusioni raggiunte dal ctu escludono quindi che il dolore e la prostrazione cagionati dalle modalità con cui il marito pose fine al rapporto affettivo si siano tradotti in una lesione dell'integrità psico-fisica tale da configurare, in capo all'attrice, un danno “biologico” medicalmente accertabile»

«Ciò non toglie che la sofferenza che ne derivò – da ritenersi effettivamente patita non solo in base a valutazioni di comune esperienza, ma anche alle testimonianze raccolte e, in certa misura, alla relazione peritale – abbia determinato una lesione di interessi costituzionalmente protetti ex artt. 2 e 29 cost. e, conseguentemente, un danno non patrimoniale risarcibile ex artt. 2059 e 143 c.c., che può essere liquidato, in via necessariamente equitativa, nella somma complessiva di € 7.000,00, all'attualità, determinata in ragione sì della gravità dell'offesa, ma anche della durata, relativamente breve, dell'unione coniugale (€ 2.000,00 all'anno x 3,5 anni di matrimonio).

Cass. n. 6598/2019

Caso: violazione del dovere di fedeltà della moglie con un collega. Relazione extraconiugale durata oltre 4 anni e nata prima del concepimento del figlio della coppia. Relazione scoperta dal coniuge tradito perché confessata dall'altro coniuge nel corso di una conversazione privata dopo la fine della relazione. Allegava l'attore che dalla scoperta della relazione extraconiugale gli era derivato un disturbo depressivo cronico.

Tribunale di Roma, Corte di appello e Cassazione: escludono che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata attuata con modalità tali da poter generare effetti lesivi della dignità dell'altro coniuge, in quanto scoperta da quest'ultimo alcuni mesi dopo la separazione legale e per rivelazione della stessa coniuge nel contesto di una conversazione privata, e non da parte di terzi in un contesto di riferimento sociale-personale del L., o comune dei coniugi-.

Il Giudice d'appello escludeva pertanto ab origine la sussistenza di una condotta illecita tale da configurare una potenzialità lesiva dei diritti -alla dignità e alla salute-rappresentati dal L., e riconduceva il nesso di causalità delle lesioni asseritamente sofferte alla condizione di dispiacere e difficoltà assolutamente soggettiva rientrante in una soglia di tollerabilità giuridicamente non apprezzabile.

Cass. n. 9934/2024

Caso: violazione del dovere di fedeltà coniugale nell'ambito di una coppia in cui entrambi i partners erano soliti, già prima delle nozze, non essere fedeli. Domandato il risarcimento del danno morale e della spesa sostenuta per il banchetto nuziale.

Non evincibili dalla sentenza le modalità del tradimento.

Sentenza Tribunale Bari: accoglie

Sentenza Corte di appello di Bari n. 1750/2022 (conforme Cassazione): esclude al sussistenza di un danno risarcibile proprio in ragione della consuetudine della coppia non rispettosa del dovere di fedeltà e altresì considerato che gli incontri con l'amante da parte del coniuge nel corso del matrimonio non erano stati caratterizzati da modalità particolarmente offensive del decoro, della dignità personale e della salute del coniuge.

ILLECITI ENDOFAMILIARI NELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Corte Cost. n. 68/2025

Illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. 40/2004 per violazione artt. 2,3,30 Cost. nella parte in cui non prevede che ANCHE IL NATO IN ITALIA DA DONNA CHE HA FATTO RICORSO ALL'ESTERO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA HA LO STATUS DI FIGLIO RICONOSCIUTO ANCHE DELLA MADRE INTENZIONALE, ossia di colei che ha espresso il CONSENSO al ricorso alla tecnica di PMA e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriali.

Il CONSENSO all'accesso alle tecniche di PMA «ha un valore tale da rappresentare un ADEGUATO FONDAMENTO PER IL SORGERE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica. ... Dal COMUNE IMPEGNO volontariamente assunto discendono i DOVERI INERENTI ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE» (§ 6,7 sentenza C. Cost. cit.)

Art. 30 Cost.

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche nati fuori dal matrimonio.



La violazione da parte del genitore – ANCHE della MADRE INTENZIONALE che abbia prestato il consenso ad accedere alle tecniche di PMA – di tale norma può integrare gli estremi di un DANNO ENDOFAMILIARE RISARCIBILE (art. 2059 c.c.), ove vi siano i requisiti di GRAVITA' e SERIETA' del danno.

Fattispecie:

- Danno da cd. **ABBANDONO GENITORIALE**:

Patrimoniale: legittimazione attiva in capo al GENITORE che da solo ha sostenuto le spese di mantenimento del figlio (domanda di natura indennitaria) e in capo al FIGLIO (che abbia avuto meno possibilità economiche: domanda di natura risarcitoria).

Non patrimoniale (mancato godimento del rapporto parentale): legittimazione attiva in capo al figlio (o al genitore escluso?);

- Danno da cd. **ALIENAZIONE PARENTALE (PAS)**

Non patrimoniale (mancato godimento del rapporto parentale): legittimazione attiva in capo al figlio o al genitore escluso

Liquidazione è EQUITATIVA

Danno patrimoniale:

Cass. n. 3991/2010: «è legittimo il ricorso all'equità nel caso in cui non sia possibile pervenire ad un'esatta determinazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria»;

Cass. ord. n. 16916/2022: «il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, **tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza"**»;

Danno non patrimoniale:

Cass. ord. n. 34986/2022 secondo cui «In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle **tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto**»

CASI in tema di ABBANDONO GENITORIALE:

Tribunale Torino 19.5.2023

Caso: M.G. e A.Z. avevano avuto una breve relazione; in seguito M.G. aveva partorito un bambino e aveva riferito a A.Z. che il padre del bambino era un altro uomo; A.Z. aveva chiesto di poter ugualmente riconoscere il bambino ma la donna si era opposta. Quando il figlio di M.G. ha 30 anni circa si informa su chi sia suo padre e la madre lo indirizza verso il secondo uomo di cui sopra, ma il test del dna ha esito negativo; allora il figlio si rivolge, su indicazione della madre, ad A.Z. che accetta subito di fare il test, che ha esito positivo, quindi riconosce il figlio.

M.G. (madre) agisce per ottenere il rimborso del mantenimento pro quota che il convenuto avrebbe dovuto sostenere il mantenimento del figlio.

A.Z. (padre) chiede in via riconvenzionale il danno da perdita del rapporto parentale causato dalla condotta della madre che non si aveva consentito il riconoscimento.

Sentenza:

- Accolta la domanda di M.C. (madre) per aver sostenuto da sola la spesa per il mantenimento del figlio;
- Accolta la domanda di A.Z. (padre) ritenendo che la condotta della madre consistita nell'aver avuto il dubbio sulla paternità del figlio e nel non aver comunicato tale dubbio al padre, ha impedito a quest'ultimo di riconoscere il figlio come proprio.

Danno quantificato in **€ 64.000** quantificato in via equitativa mediante il richiamo alla tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale:

- Tabelle milanesi ed. 2021: € 168.250 per il figlio per la perdita del genitore;
- Presumibili anni di vita media di un uomo (80 anni);
- Calcolo del valore annuale della perdita del rapporto parentale padre/figlio: € 2000;
- Moltiplicati per gli anni persi: 32 x 2000.

Corte d'Appello n. 23/2025 del 15.1.2025

RIFORMA in parte qua la sentenza che precede **escludendo il danno endofamiliare** sul rilievo che l'A.Z. (padre) che aveva avuto rapporti sessuali con la M.G. (madre) non poteva non aver il dubbio sulla paternità, dacché avrebbe potuto esperire giudizio ex art. 250 c.c. di riconoscimento giudiziale della paternità.

Tribunale Torino, 23.4.2024

Caso: figlio che scopre a 18 anni di avere altro padre, di cui è risultata in giudizio la consapevolezza della paternità. Padre deceduto in corso di causa.

Danno quantificato in **€ 67.300** in via equitativa mediante il richiamo alla tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale:

- Tabelle milanesi ed. 2021: € 168.250 per il figlio per la perdita del genitore;
- 60% di tale importo, tenuto conto che il rapporto era perduto completamente e che l'incidenza dell'assenza della figura genitoriale è maggiore nei primi anni di vita del figlio, fino ai 18 anni.

CASI in tema di ALIENAZIONE PARENTALE:

Tribunale Cosenza sez. II, 18/10/2017, n.2044: In un procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio, il padre collocatario, che ostacola i rapporti del figlio minore con l'altra figura genitoriale, mettendo in atto una grave forma di alienazione parentale che impedisce al minore la continuità delle relazioni con la madre, **rivela una grave carenza di idoneità genitoriale che legittima l'affidamento del ragazzo ai servizi sociali e il risarcimento dei danni a favore del minore e della madre alienata.**

"La richiesta di risarcimento dei danni in favore della resistente e del minore merita accoglimento.

Come si è visto, il (omissis) ha gravemente pregiudicato, almeno sin dal momento della inversione del collocamento, risalente ad oltre (omissis) la relazione affettiva madre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto della (omissis) di svolgere il proprio ruolo genitoriale.

*Tenuto conto, per un verso, della **condizione di disagio psichico in cui versa il minore, della durata della emarginazione della figura materna, delle presumibili sofferenze patite dalla (omissis) per il distacco fisico ed emotivo dal figlio,** e, per altro verso, della già evidenziata concorrente responsabilità di quest'ultima, si reputa equo liquidare il pregiudizio in euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati."*

Tribunale Monza, 5.11.2004

«Qualora la condotta, **anche semplicemente colposa** del genitore affidatario, provochi la compromissione del rapporto fra il figlio minore e il genitore non affidatario, **va accolta la domanda risarcitoria** proposta da quest'ultimo, senza che occorra accertare, sia pure in via astratta, la responsabilità penale del convenuto»

«Il genitore affidatario che venga meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio, è responsabile per il **grave pregiudizio arrecato al diritto personale del genitore non affidatario alla piena realizzazione del rapporto parentale**. (Nel caso di specie, l'organo giudicante ha condannato il genitore ostacolante a risarcire, a titolo di danno morale ed esistenziale, al genitore non affidatario la somma di Euro **50.000, 00**)».

Grazie per l'attenzione